

## Esdebitazione dei soggetti non fallibili limitata alle persone fisiche

Il beneficio, in presenza dei relativi presupposti, deve ritenersi ammissibile anche per il socio illimitatamente responsabile

/ Michele BANA

Al termine della **procedura di liquidazione del patrimonio**, viene riconosciuta al debitore non fallibile, a norma dell'art. 14-*terdecies* della legge n. 3/2012, la facoltà di richiedere – mediante istanza da depositarsi entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione (che ha una durata di 4 anni) – la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti (c.d. esdebitazione civile), a condizione che costui abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile, nonché adoperandosi per la proficua esecuzione delle operazioni di liquidazione.

In caso di **accordo di composizione della crisi** da sovraindebitamento o di piano del consumatore, invece, l'effetto esdebitatorio è automatico – per effetto della regolare esecuzione della procedura, stante la sua efficacia nei confronti dei creditori – ad eccezione delle procedure in cui la proposta omologata preveda soltanto una moratoria o una dilazione (*cf.* le Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento del CNDCEC, [luglio 2015](#)).

Questa modalità di esdebitazione è maggiormente gravosa rispetto a quella negoziale o concordata, o alle forme previste da altri ordinamenti, in quanto il debitore deve offrire nella liquidazione del patrimonio non soltanto tutti i propri beni attuali, bensì anche quelli **sopravvenuti** nei 4 anni successivi alla domanda di liquidazione (art. 14-*undecies* della L. 3/2012).

L'esdebitazione del debitore civile è invocabile, a norma dell'art. 14-*terdecies*, comma 1, della L. 3/2012, esclusivamente dal **debitore persona fisica** che sia stato sottoposto alla procedura di liquidazione del patrimonio, e rivesta, alternativamente, la qualità di:

- imprenditore commerciale sotto-soglia di fallibilità;
- imprenditore non commerciale;
- soggetto non imprenditore (consumatore).

Si dovrebbe, inoltre, ritenere possibile ammettere all'esdebitazione anche l'imprenditore non più fallibile per il decorso dell'anno dalla **cancellazione** dal Registro delle imprese di cui all'art. 10 L. fall.: analogamente, il beneficio dovrebbe essere riconosciuto, in presenza dei relativi presupposti, al **socio persona fisica** illimitatamente responsabile di una società di persone, che abbia avuto accesso personalmente – in mancanza di una forma di "liquidazione in estensione", a dispetto di quanto avviene nel fallimento, ai sensi

dell'art. 147 L. fall. – alla procedura di sovraindebitamento.

In assenza di specifiche precisazioni giurisprudenziali, atteso che le prime istanze di accesso all'esdebitazione civile saranno presentate a breve, in virtù della recente introduzione dell'istituto premiale, si possono richiamare, ai fini di una miglior comprensione della disciplina, gli orientamenti giurisprudenziali che nel frattempo si sono susseguiti con riferimento all'analogia misurata concessa nell'ambito dell'**esdebitazione fallimentare** di cui all'art. 142 L. fall. Quest'ultima rappresenta un beneficio che viene accordato al fallito persona fisica, a condizione che il fallimento non sia stato successivamente revocato.

Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di merito, anche il **socio illimitatamente responsabile** di società di persone, in quanto persona fisica assoggettabile al fallimento in estensione *ex art.* 147 L. fall., rientra tra i soggetti che possono fruire del beneficio dell'esdebitazione fallimentare (*cf.* Trib. Treviso [10 maggio 2016](#) e Trib. Udine [21 dicembre 2007](#)). È stato, tuttavia, escluso dall'esdebitazione il socio illimitatamente responsabile di una società di persone quando nessun creditore sociale viene soddisfatto, a prescindere dal pagamento, in tutto o in parte, dei creditori particolari del socio a seguito della liquidazione delle attività del medesimo (*cf.* Trib. Mantova [12 luglio 2012](#)).

Si segnala, infine, che la normativa sul procedimento presenta alcune lacune, in quanto il legislatore non ha specificato chi – se il liquidatore o il debitore – e tramite quali mezzi (notifica con ufficiale giudiziario, raccomandata, posta elettronica certificata, ecc.) dovrebbe portare a **conoscenza dei creditori concorsuali** il ricorso presentato dal debitore.

### Non precisate le modalità con cui il Tribunale dovrebbe sentire i creditori

Analogamente, non sono precisate le modalità mediante le quali il Tribunale dovrebbe sentire i creditori. Il legislatore avrebbe potuto ispirarsi all'art. 143 L. fall. – così come **reformulato** dal DL 179/2012, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. [181/2008](#) – in materia di esdebitazione fallimentare, che pone a carico del curatore l'onere di comunicare ai creditori il ricorso e il decreto tramite PEC.